

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Treaty shopping: la giurisprudenza in tema di beneficiario effettivo

di Marco Bargagli

L'**abuso di trattati internazionali**, conosciuto tra gli addetti ai lavori come **"treaty shopping"**, può essere definito come un **fenomeno di elusione fiscale internazionale** attuato mediante l'**interposizione di società veicolo** (c.d. **conduit company**), **appositamente costituite**, che **non svolgono alcuna reale attività**.

In alcuni casi, l'**obiettivo perseguito dal Gruppo multinazionale**, in un'ottica di **pianificazione fiscale aggressiva**, è quello di erogare i **flussi reddituali** (tipicamente **dividendi, interessi o royalties**) **azzerando o riducendo** il prelievo fiscale nel Paese della fonte **sfruttando, indebitamente, le regole impositive previste dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi**.

Per **contrastare tale fenomeno** la **comunità internazionale** ha introdotto, negli accordi bilaterali sottoscritti tra i vari Paesi, una **specifico clausola antiabuso** (denominata **"beneficiario effettivo"** o **"beneficial owner"**), la cui definizione è rinvenibile nel Commentario agli articoli 10, 11 e 12 del **modello Ocse di Convenzione internazionale**.

Il predetto **modello convenzionale e relativo commentario** attualmente prevedono che è considerato **beneficiario effettivo** il percettore dei redditi che **gode semplicemente del diritto di utilizzo dei flussi reddituali** (**"right to use and enjoy the interest"**) e non sia, conseguentemente, obbligato a retrocedere gli stessi ad un altro soggetto sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali desumibili anche in via di fatto** (**"unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person"**).

In buona sostanza, i **benefici previsti dalle fonti internazionali** (es. **direttive comunitarie o Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi**) sono accordati solo nei **confronti dell'effettivo beneficiario del reddito**, mentre le **agevolazioni fiscali previste dalla normativa interna del singolo Stato della fonte** non possono essere sfruttate dal soggetto che agisce solo in **qualità di mero fiduciario, agente, intermediario (rectius soggetto interposto)**.

Come **appare evidente**, la materia in rassegna **presenta particolari profili di complessità** nella sua **concreta applicazione**, imponendo un'**approfondita riflessione** in relazione **all'onere della prova posto a carico del contribuente residente in Italia che agisce in qualità di sostituto d'imposta** in sede di **verifica fiscale**.

Anzitutto, **prima di effettuare il pagamento dei flussi reddituali** nei confronti del **sogetto non residente**, l'impresa italiana deve **acquisire la pertinente documentazione**, rilasciata dal percettore estero, che consente la **diretta applicazione del regime tributario previsto dagli accordi internazionali**.

Sullo specifico punto si segnala che, sulla scorta di un ormai **consolidato orientamento giurisprudenziale**, ha ormai assunto particolare rilievo la **certificazione fiscale esibita da parte del sogetto che percepisce i flussi reddituali**.

In merito, un primo chiarimento è intervenuto con la [sentenza n. 28 del 04.05.2012](#) emessa dalla **CTR Torino**, ove è stato precisato che: *"il sogetto italiano può limitarsi ad assumere la certificazione fiscale rilasciata dal Paese estero quale **valido elemento di prova** della sussistenza in capo al sogetto estero dei requisiti richiesti dalle medesime disposizioni commerciali per beneficiare di regimi fiscali di favore"*.

Nella successiva [sentenza n. 2897 del 29.06.2015](#) emessa dalla **CTR Milano, sezione distaccata di Brescia**, è stato affermato che per accertare lo *status* di **beneficiario effettivo**, occorre dimostrare che:

- il **reddito** sia stato **imputato al sogetto non residente** secondo la **legge fiscale dello Stato** in cui esso risiede. Tale circostanza può facilmente essere accertata mediante la **ricezione del certificato di residenza** rilasciato dalle **autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo**;
- il sogetto cui il **reddito è imputato** non **deve avere alcun obbligo, legale e contrattuale, di trasferire il reddito ad altro sogetto**, sulla base di un'**obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto**.

La **CTP Milano**, con la [sentenza n. 9819 del 02.12.2015](#) ha confermato che per **provare la qualifica di beneficiario effettivo** necessaria per l'**esenzione da ritenuta sugli interessi** ai sensi dell'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#) e della [direttiva 2003/49/CE](#) è sufficiente esibire la **certificazione di residenza nello Stato comunitario**.

Tale **approccio ermeneutico**, basato essenzialmente sulla **sufficienza probatoria del certificato fiscale** è stato affermato, più di recente, dalla **CTR Milano, sezione 21**, con la **sentenza n. 1068/2018** depositata in data **13 marzo 2018**.

In tale ultima circostanza, il giudice tributario si è espresso in merito allo **status di beneficiario effettivo** nell'ambito di un'**operazione di finanziamento** concesso da parte di un'**impresa residente in Ungheria**, priva di stabile organizzazione in Italia, sul quale erano **maturati i relativi interessi passivi**.

Le **riprese a tassazione** erano state formulate nel corso di **alcune verifiche fiscali** eseguite presso le società italiane **destinatrici dei finanziamenti ungheresi** nel corso delle quali veniva constatata, a carico dei sostituti d'imposta, l'applicazione della ritenuta alla fonte all'atto del

pagamento degli interessi nella **misura del 27%**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#).

A parere dell'Amministrazione finanziaria, la **società fiscalmente residente in Ungheria** avrebbe svolto il **"mero ruolo di beneficiario interposto (conduit company)"** di un'altra società a sua volta controllata da una **società residente nelle Bermuda, Paese a fiscalità privilegiata**.

Di contro, la **difesa del contribuente** poneva in evidenza i seguenti elementi: il **ruolo effettivo, commerciale e industriale svolto all'estero da parte della società ungherese**, l'assunzione a suo **rischio della politica di finanziamento** delle consociate italiane, la **sopportazione del rischio di cambio tra euro e fiorino ungherese**, il **parziale reimpiego degli utili derivanti dalla riscossione degli interessi attivi nelle attività industriali gestite dalla società**. Elementi, questi, che emergevano, tra l'altro, dalle **informazioni ufficiali provenienti dall'Amministrazione fiscale ungherese all'uopo interpellata**.

Preso atto delle **risultanze processuali** il giudice tributario **ha accolto** la tesi prospettata dal contribuente, confermando la **natura di beneficiario effettivo del soggetto ungherese**.

In merito, il collegio ha **ritenuto integrate le condizioni formali e sostanziali per accedere al regime fiscale derogatorio** e, in particolare, alla società italiane che agivano in qualità di sostituto d'imposta **non poteva essere richiesta l'ulteriore condotta tesa a verificare la veridicità della natura di beneficiario effettivo da parte della società percipiente i redditi**.

Nello specifico, ha osservato il giudice del gravame, *"la verifica circa l'effettività e la corrispondenza delle dichiarazioni rese da terze parti contraenti, non può essere esigibile nei confronti del sostituto d'imposta che abbia dimostrato di ottemperare agli obblighi imposti dalla legge usando l'ordinaria diligenza, a meno di non snaturarne il ruolo attribuito dalla legislazione fiscale"*.

Seminario di specializzazione

**LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA
DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >